

Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo

violazioni alla Legge n. 584/1975 e alla legge 16.1.2003 n. 3

Sanzione pecuniaria da € 27,5 a €275 (LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311 art. 189)

Processo verbale n. del

L'anno, il giorno del mese di, alle ore,
nei locali della scuola sita nel Comune di

Vian., il/la sottoscritto/a, in qualità di incaricato/a dal Dirigente scolastico di accertare e sanzionare le violazioni alla Legge n. 584/1975 e alla legge 16.1.2003 n. 3, ha accertato che il/la Sig./ranato/a a il e residente a Via n. ha violato le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584 (divieto di fumo) e successive disposizioni, perché (es. sorpreso nell'atto di fumare).

.....
.....
ed è incorso anche nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11.1975, n. 584 in quanto erano presenti :
(lasciare in bianco in caso non si rilevi l'aggravante)

Pertanto il/la sottoscritto consegna al trasgressore un modulo F23 precompilato, con indicazione della sanzione da versare di €,00.

In relazione alla infrazione

essa viene contestata e il trasgressore ha tenuto a dichiarare:.....
.....

essa non viene contestata (per cui ci si avvale del disposto del 2° comma dell'art. 14 della Legge 24.11.1981 n. 689, notificando il presente verbale, contenente gli estremi della violazione, mediante invio di copia a mezzo di Raccomandata A.R.) perché: :.....
.....

Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione. Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'alt. 96 del DL.gs. 507/1999) della legge n.689/1981, è ammesso il pagamento nella misura di 1/3 del massimo, o del doppio del minimo se più favorevole, nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione degli estremi della presente contestazione, oltre al pagamento delle spese d'accertamento e notifica. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Il pagamento della sanzione amministrativa può essere effettuato:

- a. in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – IC San Salvatore T. Verbale N.....del.....);
- b. direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
- e. presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 gg., a mano o per posta, la ricevuta del versamento all'Istituto, onde evitare

l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

L'interessato, inoltre, nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione della violazione, può inviare al Dirigente Scolastico scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito; in alternativa, il medesimo ha facoltà di ricorrere al Giudice Ordinario territorialmente competente.

Il presente verbale viene compilato in tre esemplari, uno dei quali

viene consegnato all'interessato, presente, che appone la propria firma allo stesso, per ricevuta.

D Non viene consegnato all'interessato perché :.....
.....
.....

il trasgressore

l'incaricato

AVVERTENZA

A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione ovvero dalla sua notifica, il pagamento di una somma pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione stessa, oltre alle eventuali spese di procedimento (ad esempio, costo delle lettere raccomandate). La somma dovuta è raddoppiata nel caso in cui il trasgressore sia incorso nell'aggravante prevista dall'art. 7, comma 1 della Legge 11.11.1975 (aver fumato in presenza di lattanti o minori di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza).

Il pagamento dovrà essere eseguito al Concessionario delle Entrate della provincia dove ha sede la scuola, tramite il modulo F23 precompilato che viene allegato al presente verbale. Il suddetto modulo potrà essere presentato ad un Ufficio postale oppure ad una banca, ovvero direttamente al Concessionario della riscossione.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'incaricato che ha accertato la violazione presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di 60 giorni, verrà inoltrato un rapporto al Prefetto quale autorità competente per le successive iniziative.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.11.1981, n. 689, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire al Prefetto quale autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con sentenza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In base alla normativa vigente, a chi è stata contestata la violazione è data facoltà di ricorrere contro la stessa al giudice ordinario territorialmente competente, sia nel caso in cui abbia fatto ricorso all'autorità competente, sia qualora quest'ultima abbia emanato l'ingiunzione di pagamento della sanzione.

N:B: rilasciarne una copia al trasgressore